



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 – CODICE FISCALE 8009210032

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 20/2025

Mezzomerico, li 17/11/2025

OGGETTO: Evento “Mezzomerico Forest Race” del 23/11/2025 – Temporanee modifiche alla circolazione veicolare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tale nominato con provvedimento n. 1 del 03.06.2022

Preso atto della richiesta giunta al protocollo comunale n. 5619 del 28/10/2025, inerente l'evento “Mezzomerico Forest Race”, in programma nella mattinata del 23/11/2025, che interesserà anche alcune strade dell'abitato, il ché determina delle necessarie modifiche alla circolazione veicolare;

Ritenuto pertanto necessario vietare il transito dei veicoli nel tratto di strada interessato dall'evento, al fine di permetterne lo svolgimento ed evitare eventuali incidenti od intralci;

Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30/04/1992 e s.m.i.;

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

per lo svolgimento della manifestazione podistica “Mezzomerico Forest Race”, la **chiusura al traffico veicolare** in località **Via Oleggio**, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Manzoni e la SP 18/A, così come di **Via Umberto I** (corsia di marcia solo in direzione del campo sportivo) dalle ore 07:30 alle ore 13:30 del 23/11/2025. Nelle medesime tempistiche, si dispone inoltre la temporanea istituzione del **divieto di sosta veicolare** (pena la rimozione forzata del mezzo), negli stalli siti in **Via Cavour**.

Dovranno essere adottate tutte le necessarie misure cautelative per la sicurezza della circolazione stradale, predisponendo in particolare la deviazione del traffico mediante apposita segnaletica, a cura degli organizzatori della manifestazione.

In conseguenza di quanto sopra disposto, si dispongono le seguenti modifiche viabilistiche:

- Obbligo di svolta a destra in Via Vaprio d'Agogna per chiunque percorra Via Umberto I con provenienza Mezzomerico centro;
- Obbligo di svolta a sinistra, in Via Umberto I con direzione Mezzomerico centro, per chiunque provenga da Via Vaprio d'Agogna;
- Obbligo di svolta a sinistra, in Via Oleggio con direzione Mezzomerico centro, per chiunque provenga da Via Cerea;
- Obbligo di svolta a destra, in Via Oleggio con direzione Mezzomerico centro, per chiunque provenga da Via Manzoni;
- Obbligo di proseguire dritto, restando sulla SP 18/A, per chiunque la percorra in entrambi i sensi di marcia, con divieto di svolta in Via Oleggio.

Le persone residenti nel tratto di strada interessato dalla presente ordinanza potranno accedere alle proprie abitazioni, in maniera tale da non arrecare alcun disagio, pericolo o intralcio alla manifestazione podistica in essere.

La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del servizio di vigilanza.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica (da effettuarsi almeno 48 ore prima dell'inizio della prescrizione, a cura del comitato organizzatore) dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, corredato di ripresa fotografica, al seguente indirizzo: info.poliziale@comune.oleggio.no.it

L'ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza delle 48 ore sopra indicate.

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. Il comitato organizzatore dell'evento è altresì responsabile a tutti gli effetti derivanti da omessa od incompleta installazione della segnaletica stradale.

AVVISA

L'interessato che:

- ◆ Responsabile del provvedimento finale è il Commissario Capo Ceffa Roberto, responsabile del Servizio di Polizia Locale
- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze

Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Il Responsabile del Servizio
Commissario Capo Ceffa Roberto
Firmato digitalmente